



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO 4

**Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico
e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro**

Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

PEC: dgprev@postacert.sanita.it

ASL

[\(elenco allegato\)](#)

COMLAS

info@comlas.org

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2017, n. 139

Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo IV - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue.

In relazione a quanto in oggetto, si rappresenta che il rilascio della patente di guida è normato dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, e in particolare l'art. 119 "Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida" che prevede che l'accertamento di tali requisiti sia effettuato da un medico monocratico o dalla Commissione Medica Locale nei casi disciplinati dal comma 4 del medesimo articolo.

Nella fattispecie in oggetto si deve richiamare il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e in particolare l'Appendice II al titolo IV, articolo 320 (malattie invalidanti).

Il decreto in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2017, ha modificato la summenzionata sopprimendo la lettera G: "1. All'Appendice II - Art. 320, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera G e' soppressa."

Pertanto, alla luce di tale importante modifica normativa, **i pazienti affetti da malattie del sangue non sono più obbligati** a recarsi in Commissione Medica Locale per il rilascio o il rinnovo della patente di guida.

Tuttavia, nell'ultimo periodo sono giunte a questo Ministero, diverse segnalazioni, che evidenziano la disforme applicazione di tale disposizione normativa sul territorio nazionale.

In particolare, dalle associazioni di pazienti, è stato riferito che in alcune Commissioni Mediche Locali, risulta esserci un "blocco procedurale" per il quale il paziente stesso, pur avendone pieno diritto, non ha facoltà di recarsi a visita dal medico monocratico ma risulta "obbligato" ad essere visitato presso la Commissione Medica dove il paziente stesso risulta "vincolato".

Ciò detto, si invitano le Commissioni Mediche Locali a dare seguito a quanto disposto dalla norma e, laddove si presenti il summenzionato "vincolo" ad adoperarsi per risolvere tale criticità quindi ad agevolare i pazienti affetti da malattie del sangue candidati al rinnovo e al rilascio della patente di guida nel recarsi a visita dal medico monocratico, avocando a sé la verifica dell'idoneità psicofisica unicamente per coloro che presentino complicanze e/o ulteriori patologie specificatamente previste dall'elenco di cui all'Appendice II al Titolo IV – Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.

In conclusione, si invitano le Commissioni Mediche Locali, nel massimo rispetto del loro operato, svolto in scienza e coscienza, ad attenersi alle disposizioni normative in oggetto e in novella richiamate.

Il direttore dell'ufficio 4
dott. Pasqualino Rossi

Il responsabile del procedimento
f.to (*) Dr.ssa Maria Giuseppina Lecce

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93